

REGIONE CALABRIA
COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Aggiornamento formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione del contributo annuale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione nel Comune di Belvedere M.mo.

CONTRIBUTI PER L'ANNO 2022 – FONDO E COMPETENZA ANNO 2023

- Legge n. 431/ 1998
- Delibera G. R. n. 3517/ 1999
- Delibera G. R. n. 381/ 2001
- Delibera G. R. n. 466/ 2001
- Delibera G. R. n. 758/ 2002
- Delibera G. R. n. 655/ 2005
- Delibera G. R. n. 206/ 2006
- L.R. n. 1/ 2006, art. 9, comma 5
- L. 133/2008 art. 11, comma 13
- Comunicazione Dipartimento regionale LL.PP. Politica edilizia abitativa prot. n. 372690 del 14.11.2020

1. OGGETTO

E' indetto concorso per la formazione della graduatoria di aspiranti all'assegnazione di contributo annuale, per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione.

2. BENEFICIARI

Sono ammessi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana.
2. Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea.
3. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche. Possono accedere al beneficio gli immigrati residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella regione Calabria (D.L. 112/2008, art. 11 comma 13, convertito in L. 133/2008).
4. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro alla data del presente bando, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretta o di affinità entro il secondo grado.
5. Residenza nel comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione.
6. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale.
7. Non essere assegnatario di un alloggio comunale.
8. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio.

Non sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni:

- a. titolarità di un diritto reale di «nuda proprietà»;
 - b. titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
 - c. titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - d. proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio.
9. Patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000;
 10. valore ISE (Indicatore della Situazione economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, non superiore ad €. 17.000,00;
 11. valore ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A

- ISE di importo fino a due pensioni minime INPS ed incidenza canone/valore ISE non inferiore al 14%

Fascia B

- ISEE non superiore a € 15.000,00
ISE superiore alla somma di due pensioni INPS e non superiore a € 17.000,00
Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%

12. Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione
 - b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di un componente di età superiore ai 65 anni
- Dette condizioni di cui alle lett. a) e b) non sono tra loro cumulabili.

L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30 % del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica

13. I requisiti di cui al punto 2. "Beneficiari" sono valutati con riferimento al nucleo familiare per come determinato dal D.Lgvo 109/98, e ss.mm.ii., tranne il requisito di cui al punto 2.4 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

14. Non sono efficaci:

- a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
- b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;

15. Limitatamente all'anno 2020, l'accesso ai contributi di che trattasi è ampliato anche ai soggetti in possesso di un ISEE non superiore a € 35.000,00 che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori. L'ammontare del contributo concedibile a detti soggetti è in misura proporzionale alla perdita di reddito, per come sopra definita ed accertata dal comune, del costo di tre mensilità del contratto di locazione.

2 BIS. PERDITA DI REDDITO PER EMERGENZA COVID

1. Limitatamente all'anno 2022, l'accesso al contributo è esteso ai soggetti che siano in possesso di un valore ISEE non superiore ad € 35.000,00 che presentino un'autocertificazione in cui dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita di reddito superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.
2. L'ammontare del contributo concedibile in questo caso è in misura proporzionale alla perdita di reddito, per come sopra definita ed accertata dal Comune.
3. Il contributo per perdita di reddito IRPEF, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, non è cumulabile con il contributo ordinario e viceversa.

2 TER. SOGGETTI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA

1. I contributi di che trattasi (ordinari e per perdita reddito IRPEF) non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. *reddito di cittadinanza*. I Comuni, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicheranno all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

3. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del Dgs 109/98 e ss.mm.

- Fascia A: incidenza al 14% per un massimo di €. 3.100,00
- Fascia B: incidenza al 24% per un massimo di €. 2.325,00

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti, non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

4. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo, anche in seguito a proroga o rinnovo, oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro il termine di apertura del bando comunale, il canone annuale sarà determinato dalla somma dei canoni.

5. DECESSO

1. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della L. n. 392/1978
2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo, così ricalcolato, ad un erede individuato ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.

6. DOMANDA DI ACCESSO E CERTIFICAZIONE

Ai sensi del DPR n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

7. PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. Per la presentazione della domanda deve essere utilizzato l'apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio di Segreteria del Comune o presso l'Ufficio di Protocollo. Alla domanda occorre allegare:

- a) attestazione ISE/ISEE rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, in corso di validità, con scadenza non anteriore alla data di presentazione della domanda.
- b) Copia del contratto di locazione debitamente registrato
- c) Copia del versamento dell'imposta di registro annuale
- d) Copia di un documento di identità valido del richiedente

8. ISTRUTTORIA DOMANDE E PROCEDURE DI EROGAZIONE

E' di competenza dei Comuni:

- predisposizione e pubblicazione del bando comunale
- istruttoria delle domande e approvazione della graduatoria
- verifica del possesso dei requisiti previsti
- invio alla Regione Calabria, entro i termini di cui al bando regionale pubblicato sul BURC n. 8/29.04.2006, dell'atto amministrativo di approvazione della graduatoria finale dei richiedenti, in cui viene espressamente dichiarata e certificata la somma iscritta sul bilancio come risorsa comunale per la erogazione del fondo
- procedere alle verifiche, anche a campione, previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazione;

In presenza di uno dei seguenti casi:

- a. somma dei redditi IRPEF e IRAP pari a zero, fatti salvi i redditi esenti
- b. somma dei redditi IRPEF e IRAP inferiore al canone annuo
- c. somma dei redditi IRPEF e IRAP superiore al canone annuo, di un valore stabilito dal Comune e che comunque deve essere compreso tra 0 e 30 %

il Comune, prima dell'erogazione del contributo, dovrà:

- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata
- escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini IRPEF ■ procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni

I Comuni dovranno trasmettere alla Regione Calabria, entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione dei fondi, ai fini della rendicontazione a consuntivo, un'attestazione a cura del Responsabile del Servizio Finanziario e del Responsabile dell'Ufficio Casa o altra struttura competente, contenente:

- a) il numero delle domande ammesse a contributo suddiviso per fascia
- b) il numero delle domande non ammesse con le relative motivazioni
- c) l'importo complessivamente liquidato suddiviso per fascia e nella quota regionale e comunale
- d) gli estremi identificativi dei beneficiari con l'importo assegnato
- e) l'importo complessivamente liquidato ai singoli beneficiari diviso nella quota regionale e comunale
- f) il riferimento al numero dei mandati di pagamento
- g) l'importo di eventuali economie relative alla quota a carico del bilancio regionale.

9. CONTROLLI E SANZIONI

L'Amministrazione comunale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del DPCM n. 221/1999, procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche d'intesa con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dall'intero contributo ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere e della falsità degli atti prodotti.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Belvedere M.mo, 22/12/2022

IL RESPONSABILE SETTORE VII
(F.to Daniela ARNONE)



IL SINDACO
(F.to Vincenzo CASCINI)